

Cassazione penale sez. VI, 03/11/2020, n.37077

1. Con sentenza n. 3043/2019, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta, a conclusione di un giudizio abbreviato, dal Tribunale di Catania a M.B.F. per i reati ex art. 81 c.p., comma 2, art. 572 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 quinquies, (capo A) e art. 612 bis c.p., commi 1 e 2, (capo B) descritti nelle imputazioni.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di M.B. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) mancanza di motivazione e omessa considerazione dei motivi di appello vertenti sulla inattendibilità delle persone che hanno reso sommarie informazioni testimoniali; b) violazione di legge per non avere ritenuto il reato ex art. 612 bis c.p. assorbito in quello ex art. 572 c.p.; c) violazione di legge nel riconoscere la continuazione interna al reato di maltrattamenti, pur avendo questo la struttura del reato abituale, e così applicando illegittimamente un aumento di pena; d) violazione di legge nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche trascurando la condotta post factum in particolare, che l'imputato nei giorni immediatamente successivi alla querela sporta nei suoi confronti dalla persona offesa ha evitato di avere contatti di qualsiasi tipo con la stessa la sua incensuratezza e la confessione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico perché si risolve in una apodittica valutazione di inattendibilità delle persone che hanno reso sommarie informazioni testimoniali senza addurre argomentazioni a sostegno di tali assunti. Né la Corte di appello ha mancato di valutare le deduzioni su questo punto sviluppate nei motivi di appello perché al contrario ha dato conto di come il Tribunale abbia in realtà effettuato una lettura incrociata degli atti di indagine e delle dichiarazioni della persona offesa e ha indicato le ragioni per le quali gli informatori risultano attendibili (pp.5-9).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il reato di maltrattamenti assorbe quello di atti persecutori anche in caso di avvenuta cessazione della convivenza se la tipologia della relazione fra l'agente e la persona indica il permanere di condizioni che richiedono solidarietà fra i due. Invece, si configura l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612 bis c.p., comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), o determinati dalla sua esistenza e sviluppo, continuino nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo o comunque della sua attualità (Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Rv. 278358; Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D.A., Rv. 267942; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, M., Rv. 254026).

Nel caso in esame già nell'atto di appello non si prospettava una relazione fondata su una aspettativa di solidarietà, né questa emerge dai dati acquisiti, mentre nell'imputazione è precisato che la convivenza fra M.B. e la persona offesa era cessata, seppure da breve periodo, come confermato dalla madre della stessa.

Ne deriva che, con la cessazione della convivenza e in assenza anche soltanto di una aspettativa di solidarietà nei rapporti fra l'imputato e la persona offesa, poiché non risultano insorti vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili, nei fatti, a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale, sono venute meno le precondizioni necessarie per delineare un contesto all'interno del quale le condotte del ricorrente successive alla cessazione della convivenza possano qualificarsi come maltrattamenti ex art. 572 c.p. (Sez. 6, n. 34068 del 21/10/2020, non mass.; Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472; Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628; Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Re. 278358).

Su queste basi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il reato ex art. 612 bis c.p. non nella fattispecie assorbibile in quello di maltrattamenti poiché le condotte descritte nel capo B delle imputazioni sono avvenute dopo la cessazione della convivenza e del vincolo affettivo fra l'imputato e la persona offesa.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d'appello ha chiarito che il vincolo della continuazione è stato riconosciuto non all'interno del singolo reato di maltrattamenti ma fra due reati: quello in danno di L.R. e quello in danno del figlio minore M.B.G.. Il ricorso non si confronta con questa precisazione.

4. Il quarto motivo è infondato.

Deve ribadirsi che il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare quanto basta a chiarire la sua valutazione sull'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Dell'Anna, Rv. 230591) e la Corte d'appello ha evidenziato le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche indicandole nelle gravi modalità dei fatti e nella loro reiterazione nel tempo, denotanti una personalità incline alla violenza, e precisando di non rilevare elementi di valutazione favorevoli.

5. Dal rigetto del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ne deriva, inoltre, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ex D.P.R. n. 114 del 2002, artt. 82 e 83.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 114 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di atti persecutori quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la relazione tra i soggetti rimanga comunque connotata da vincoli solidaristici, mentre si configura il reato di atti persecutori, nella forma aggravata prevista dall'art. 612-bis, comma 2, c.p., quando non residua neppure una aspettativa di solidarietà nei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, non risultando insorti vincoli affettivi e di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.*

Supporto Alla Lettura :

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e l'assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che l'offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtà, limitare alla famiglia l'oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perché, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto è l'**integrità psicofisica e morale** della vittima. In secondo luogo perché rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non è necessariamente un familiare dell'agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autorità, affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che l'effettivo fondamento giuridico dell'art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilità del vincolo affettivo** e/o umano tra l'agente e soggetti ritenuti deboli ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto forte, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato l'art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito l'ultimo comma dell'articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.